

**N. R.G. 1190/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

***SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE***

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Anna Primavera

Presidente

Dott. Luigi Nannipieri

Consigliere relatore

Dott. Nicola Mario Condemi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1190/2024**

con **OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII – RECLAMO EX ART. 47 CCII**

promossa da:

**RECLAMANTI**

contro

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO**  
(C.F.)

**RECLAMATI**

**Pubblico Ministero** – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze

**INTERVENUTO**

**PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:**

sentenza n. 12/2024 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 9 maggio 2024

**CONCLUSIONI**

In data 25 luglio 2024 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni

**Per la parte reclamante :**

*“Voglia la Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza e previa acquisizione dei tutti gli atti ed i documenti che compongono il c.d. “fascicolo della liquidazione giudiziale” - accogliere i motivi del reclamo e per l’effetto revocare la sentenza numero 12 / 2024 pronunciata dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il giorno 9 maggio 2024. Conseguentemente:*

*- revocare la liquidazione giudiziale della società “  
” rigettando la domanda proposta dal pubblico ministero ex articolo 38 CCII;*

*- revocare il decreto del Tribunale di Grosseto che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo di cui al procedimento unitario numero 68 / 2023 sub. 3 – previa, occorrendo, la revoca del decreto che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato con riserva ex articolo 44 CCII di cui al procedimento unitario numero 68/ 2023 sub. 1.*

*- adottare – se di competenza della Corte di Appello - il provvedimento dell’articolo 47 secondo comma CCII – previa assegnazione di termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti che la Corte di Appello dovesse indicare necessari alla valutazione sulla ammissibilità - provvedendo di conseguenza:*

*a) alla nomina il giudice delegato;*

*b) alla nomina ovvero alla conferma del commissario giudiziale;*

*c) alla determinazione, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, della data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, fissando il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;*

*d) alla fissazione del termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore dovrà depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dalla Corte.*

### ***Fatti di causa – svolgimento del giudizio***

1. Il 26 ottobre 2023 la società \_\_\_\_\_, iscritta all'albo delle cooperative a mutualità prevalente, depositava presso il Tribunale di Grosseto domanda di regolazione della crisi ex art. 44 CCII con riserva di presentare il piano e la proposta, preannunciando l'intenzione di proporre un concordato in continuità, esponendo di avere presentato una proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII con l'Amministrazione finanziaria non andata a buon fine anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge 103/2023 di conversione del DL 69/2023 e dando atto della pendenza di un procedimento per la declaratoria di liquidazione coatta amministrativa attivato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, come da comunicazione in data 6.10.2023.

Il Tribunale di Grosseto concedeva termine di 60 giorni per il deposito della proposta definitiva, del piano e della documentazione, nominando il commissario giudiziale.

Nelle more il Pubblico Ministero depositava ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale sia della \_\_\_\_\_ che della società \_\_\_\_\_, controllata dalla \_\_\_\_\_

(che ne detiene il 99% del capitale), titolare in via esclusiva del diritto di pesca nella laguna di \_\_\_\_\_ sino al 2029 in forza di convenzione con il Comune; i procedimenti erano riuniti ed era fissata udienza al 30 gennaio 2024.

La società \_\_\_\_\_ depositava istanza di proroga del termine ex art. 44 CCII, che era rigettata con decreto del Tribunale del 22 dicembre 2023.

In data 29 gennaio 2024, il giorno antecedente all'udienza fissata per l'esame delle istanze di liquidazione giudiziale del Pubblico Ministero, la \_\_\_\_\_

depositava domanda di concordato ai sensi dell'articolo 87 CCII, corredata questa volta di proposta e di piano.

All'esito dell'udienza del 30 gennaio il Giudice delegato assegnava al commissario giudiziale un termine per il parere sull'ammissibilità della proposta, rinviando alla successiva udienza collegiale del 21 marzo 2024.

2. Con sentenza depositata il 9 maggio 2024 il Tribunale di Grosseto:

- dichiarava inammissibile la domanda con riserva di deposito di documentazione ex art. 44 CCII;

- dichiarava inammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità depositata il 29 gennaio 2024;

- accoglieva la domanda del Pubblico Ministero di apertura della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_, disponendo l'esercizio provvisorio;

- rigettava la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_ in quanto impresa agricola.

(vedi dispositivo:

*“IL TRIBUNALE*

*dichiara*

*inammissibile la domanda di concordato con riserva ex articolo 44 CCI di cui al procedimento unitario n. 68/2023 sub 1;*

*dichiara*

*inammissibile la domanda di concordato ex artt.84 e 87 CCI di cui al procedimento unitario n. 68/2023 sub 3;*

*dichiara*

*l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società cooperativa*

*( \_\_\_\_\_ C.F.), con sede legale in \_\_\_\_\_ via*

*[...]*

*dispone*

*l'esercizio provvisorio dell'impresa con obbligo del curatore di rendicontare al comitato dei creditori (o al giudice delegato ove non costituito), ogni tre mesi sull'andamento dell'esercizio provvisorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza [...]*

*respinge*

*la domanda di liquidazione giudiziale promossa dal P.M. nei confronti della società ”*

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava in motivazione il Tribunale:

**“A) Sulla prima domanda di concordato con riserva.**

*Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, il termine fissato dal Giudice al debitore per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del concordato cosiddetto "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, motivi che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal Giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria (cfr. Cass. n. 20667 del 2012, Cass. 6277/2016 e più di recente Cass.35959/2022).*

*Nella specie è pacifico che la ricorrente non ha provveduto al deposito della proposta e del piano nel termine di sessanta giorni concesso dal Tribunale e non prorogato, avendo invece depositato, dopo la scadenza del termine, una seconda domanda di concordato completa di proposta, piano e documentazione allegata, la cui ammissibilità sarà oggetto di separata trattazione [...]*

**B) Sulla seconda domanda di concordato depositata in data 29.1.2024: profili di inammissibilità.**

*Come sopra ricordato, in data 29.1.2024, ovvero un giorno prima dell'udienza fissata per l'audizione del PM e della debitrice in ordine alla inammissibilità/revoca della prima domanda di concordato “con riserva” e alle domande di liquidazione giudiziale proposte dal P.M nell'ambito dei procedimenti riuniti, quest'ultima ha depositato una nuova domanda di concordato completa di proposta e di piano ai sensi dell'articolo 87 C.C.I., chiedendo al Tribunale l'emissione del decreto ex articolo 47 comma 2 C.C.I. [...]*

*occorre in primo luogo verificare se, alla luce delle emergenze istruttorie, una tale condotta evidenzia finalità distorte di differimento, piuttosto che di regolazione della*

*crisi, finalità che ben possono verificarsi lungo l'intero iter della procedura, dovendo infatti tutto il corso del procedimento concordatario confrontarsi, sin dal suo avvio, con la necessità di evitare che lo strumento concorsuale sia utilizzato in termini abusivi. Sotto tale profilo assumono particolare rilievo gli aspetti cronologici dell'iniziativa processuale assunta dalla società ricorrente sin dal deposito della prima domanda di concordato con riserva, deposito avvenuto in data 26.10.2023 subito dopo l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa -in data 6.10.2023- ad opera del Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy, tutto ciò a fronte di uno stato di crisi e di insolvenza da tempo conclamato; oltre a ciò la presentazione dell'ulteriore domanda di concordato è avvenuta all'ultimo momento utile per assumere una simile iniziativa e, precisamente, come si è già detto, il giorno antecedente l'udienza fissata per la discussione sulle istanze di liquidazione giudiziale promosse dal P.M. [...] Se fosse possibile per il debitore proporre continuamente nuove domande, eventualmente previa rinuncia di quelle precedenti inammissibili, il sistema delineato dal CCI, con i connessi obblighi per le parti regolati dall'art.4 CCI, perderebbe di significato; si potrebbe, cioè, non arrivare mai ad una pronuncia sull'istanza di liquidazione giudiziale [...]*

*Peraltro, tale domanda è da ritenersi in ogni caso inammissibile anche e soprattutto in ordine ai seguenti ed autonomi rilievi. [...]*

*Come si è già anticipato, il piano concordatario prevede che la continuità aziendale della società derivi, in parte, dall'attività di somministrazione svolta direttamente dalla stessa società e, in altra parte, grazie all'attività di servizi di pesca ed altre attività erogate dalla società controllata (al 99%), società che dovrebbe garantire il 50% circa dei flussi di cassa aziendali del piano e relativamente alla quale pende, come si è già detto, autonomo ricorso per la liquidazione giudiziale promosso dalla Procura della Repubblica.*

*Ciò posto è sufficiente rilevare, ai fini della delibazione che il Tribunale è chiamato a svolgere in punto di ammissibilità della domanda di concordato, che manca il piano*

economico della società controllata dal quale ci si dovrebbe attendere la metà circa del risultato atteso dalla continuità.

Tale lacuna (che la ricorrente si porta dietro sin dalla prima domanda di concordato con riserva sotto il profilo dell' incompletezza e inattendibilità della contabilità della controllata, come più volte segnalato dallo stesso commissario nelle sue relazioni) ha determinato, per quest'ultimo, l'impossibilità oggettiva di esprimere il proprio parere in ordine alla sostenibilità economica dell'impresa e alla conservazione dei valori aziendali nonché, in generale, alla sostenibilità del debito e alla remunerazione dei fattori produttivi. E poiché, giova ribadire, la continuità aziendale della società controllata costituisce presupposto fondamentale del piano della controllante, tali lacune riverberano inevitabilmente i propri effetti sulla stessa ammissibilità della proposta concordataria.

Nota il merito riportare un passo decisivo del parere del commissario giudiziale in ordine alla seconda domanda di concordato, secondo il quale “ [...] Anche il Professionista indipendente Rag. da atto di non aver ricevuto, diversamente da quanto anticipato dalla proponente nelle proprie relazioni periodiche, da parte del Dott. per conto della società, un piano economico-finanziario quinquennale dal quale emergesse il fatturato prospettico della e sulla base del quale verificare le ipotesi di ricavo attese dalla proponente in termini di servizi erogati alla nel periodo di piano. Il Professionista indipendente precisa altresì che di per sé tale dato costituisce elemento di criticità in quanto la proponente ha ipotizzato una rampa di ricavi in aumento dalla controllata (sulla quale pesa i propri) non supportata da documentazione/relazione/piano finanziario/business plan od altro che sia conforme ai principi di redazione emanati, in materia, dagli organismi professionali di riferimento [...] il professionista indipendente ritiene comunque, pur non avendo ricevuto dalla società il piano economico quinquennale su cui valutare l'entità dei flussi futuri attesi, di aver potuto comunque prendere atto, in collaborazione con il revisore legale della della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società e quindi ritiene altresì di non poter, per il solo fatto di non aver avuto certificata la continuità aziendale (per come pare di capire al sottoscritto venga intesa

dal ricorso della Procura della Repubblica) statuire che, le circostanze che stanno interessando la controllata (richiesta della liquidazione giudiziale), rendono di per sé il piano della proponente, per come nel suo contenuto proposto, manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori [...] lo scrivente Commissario Giudiziale, per quanto di seguito esposto, ritiene di essere impossibilitato a completare il proprio parere in ordine ai requisiti analiticamente previsti dall'art. 47 c. I lett. B ed art. 7 c. II con particolare riferimento alla sostenibilità economica dell'impresa e conservazione dei valori aziendali, quali requisiti di ammissione della proposta concordataria, nonché in generale alla sostenibilità del debito (riequilibrio stabile economico-finanziario) e alla adeguata remunerazione fattori produttivi (capitale e lavoro) [...]

Del tutto carente sul punto è poi l'attestazione del professionista indipendente ex artt. 87 c.3, 88 c.2 e 84 c.5 C.C.I., il quale si ritiene impossibilitato ad esprimersi in merito alla situazione della società controllata in ragione della mera pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale promossa dal P.M. Osserva in particolare il professionista quanto segue: “[...] risulta comunque pendente ed assorbente la criticità derivante dalla avanzata richiesta di liquidazione giudiziale da parte del Procuratore della Repubblica, per cui le dichiarazioni di attestazione espresse in calce alla presente perizia si devono intendere sub iudice alla mancata declaratoria di insolvenza della controllata da parte del Tribunale di Grosseto [...]”

Letta la suddetta attestazione, il Tribunale non può fare a meno di rilevarne la natura meramente tautologica poiché, sebbene la pendenza della domanda di liquidazione giudiziale nei confronti di abbia reso ab origine incerto lo scenario concordatario (posto che buona parte del risultato atteso dalla continuità dovrebbe derivare proprio dall'attività di questa stessa società), tale circostanza non può essere considerata tale da determinare a priori un'impossibilità oggettiva di esaminare i dati contabili della stessa società al fine di stabilirne o meno la veridicità, esonerando così tout court il professionista dal fornire al Tribunale la relativa attestazione [...]

Né tali lacune possono ritenersi colmate, da ultimo, con la relazione del revisore unico sul bilancio chiuso da al 31.12.2023 corredato della relativa relazione previsionale depositata in occasione dell'ultima udienza del 21.3.2024, del tutto

*generiche ed astratte essendo infatti le previsioni sulla prospettiva di continuità aziendale ivi contenute, previsioni del resto limitate (per la natura stessa del giudizio che il revisore è chiamato a svolgere), ad una verifica formale dei principi contabili del bilancio di esercizio, dati che non possono certamente tenere luogo di un vero e proprio piano industriale, la cui carenza si è manifestata come si è detto sin dall'origine.*

*Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilievi giova infine rilevare, sempre in punto di inammissibilità della domanda, che la società debitrice ha anticipato di volere fare ricorso allo strumento della transazione fiscale (questa volta nell'ambito della presente procedura concordataria ex articolo 88 CCI), ricorrendo così alla possibilità di ottenere l'omologa forzosa prevista dal comma 2 bis C.C.I. [...]*

*La società debitrice richiede dunque nuovamente, nell'ambito della presente procedura, l'applicazione dell'istituto dell'omologazione forzosa ex articolo 88 comma bis C.C.I., essendo del tutto verosimile che l'amministrazione finanziaria non esprimerà voto favorevole alla proposta concordataria in ragione del dissenso già manifestato nell'ambito della procedura precedentemente attinta.*

*Ritiene il Tribunale che tale istituto (cioè, quello dell'omologazione forzosa), non sia applicabile al concordato in continuità [...]*

**C) Sull'istanza di liquidazione giudiziale promossa dal P.M nei confronti della (proc. unitario n. 68/2).**

*La società debitrice è un imprenditore commerciale non piccolo, come dimostrato dall'aver fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo che, come noto, presuppone la natura commerciale dell'impresa e gli stessi requisiti dimensionali previsti per l'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale.*

*Lo stato di insolvenza è conclamato, non riuscendo la debitrice a far fronte al complessivo indebitamento che ammonta, come si è già detto, ad oltre otto milioni di euro alla data di presentazione della domanda di concordato. Lo stato di insolvenza è pacificamente ammesso dalla stessa debitrice e constatato dal commissario giudiziale dott. Roberto Pellegrini.*

*Ulteriori indici sintomatici ed argomenti di prova che vanno a confermare il convincimento sullo stato di insolvenza, già tratto aliunde, si evincono inoltre dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. 2241/45 R.G.N.R per i reati p. e p. 8 D.Lvo 74/2020 e 10 bis D.Lvo n. 74/2020 a carico dei legali rappresentanti della \_\_\_\_\_ e della controllata*

*in relazione ad emissione di fatture per operazioni inesistenti da sovrapproduzione nei confronti della stessa controllata \_\_\_\_\_ e all'omesso versamento di ritenute certificate a partire dal 2016".*

***D) Sull'istanza di liquidazione giudiziale promossa dal P.M nei confronti della società controllata***

***(proc. riunito n. 71/2) [...]***

*L'imprenditoria agricolo vede dunque dilatarsi il proprio ambito di riferimento, non più circoscritto al bene terra, ma comprensivo del bosco e dell'acqua. In questo contesto si collocano anche la figura dell'acquacoltore e dell'imprenditore ittico, soggetti che certamente devono essere considerati imprenditori agricoli a tutti gli effetti perché si occupano della cura di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria dello stesso. A tal fine, giova nuovamente evidenziare, l'articolo 2135 c.c. equipara le acque dolci, salmastre o marine al fondo e al bosco. Ed in particolare, la disciplina dell'acquacoltura e dell'imprenditore ittico sono contenute nel D.lvo n. 4/1012 [...]*

*le attività in concreto svolte dalla società \_\_\_\_\_ e ad essa affidate con la relativa concessione in atti rilasciata dal Comune di Orbetello, consistono proprio nell'esercizio dell'attività di pesca tradizionale nella laguna di Orbetello, nonché nella gestione e nello sviluppo delle attività legate alla pesca tradizionale quali: l'avanotteria, l'acquacoltura, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto locale, lo studio e la ricerca per l'incremento ittico e per l'aggiornamento dei sistemi.*

*Nell'attività concretamente svolta dalla resistente si riscontrano pertanto i connotati tipici dell'impresa agricola, come tale sottratta, in ragione di tale assorbente motivo, alla liquidazione giudiziale".*

3. Proponevano tempestivo reclamo la  
e personalmente

sulla base di tre motivi, così sintetizzati in ricorso:

*“Il primo motivo concerne direttamente la sentenza pronunciata accogliendo il ricorso del pubblico ministero, avendo dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della cooperativa pescatori “ ” quale “imprenditore commerciale” sopra soglia ed insolvente (procedimento numero 68 / 2 – 2023).*

*Il secondo motivo prende in considerazione la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo depositato il 29 gennaio 2024 (procedimento numero 68 / 3 – 2023).*

*Il terzo motivo censura invece il provvedimento del Tribunale di Grosseto che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato con riserva ex articolo 44 CCII (procedimento numero 68 / 1 – 2023)”.*

Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza erano notificati alla curatela ed anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Grosseto.

Nessuno si costituiva per le parti reclamate.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 25 luglio 2024, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

### **Motivi della decisione**

Il reclamo è fondato, nei limiti di seguito precisati.

4. Con il primo motivo parte reclamante in sintesi, argomentando dal rigetto della domanda di liquidazione nei confronti della controllata

(di seguito anche “ ”) deduce: *“se è agricola l’attività di pesca all’interno della laguna di Orbetello – legittimata dalla concessione pubblica detenuta da e che espressamente autorizza l’intervento della a sostegno della concessionaria per lo svolgimento dell’attività di pesca tradizionale e di quelle connesse (articolo 7 Convenzione in atti) – lo deve essere anche quella compiuta, per conto e nell’interesse di dalla cooperativa “ ”*

*che riunisce i pescatori di Orbetello: coloro i quali gettano le reti e raccolgono il pescato (a coronamento del ciclo biologico: dalla semina alla raccolta) a servizio della controllata. 1.2 La certamente intraprende anche attività connesse – accessorie all’oggetto sociale dedicato alla pesca lagunare - quali la ristorazione. Questa attività secondaria è sorta a completamento della pesca essendo alimentata direttamente da quella. Avendo accertato che l’attività sostenuta dalla prestazione di lavoro della cooperativa dei pescatori rende agricola l’impresa gestita tramite la partecipata erra il Tribunale quando espone la*

*– non potendo che essere agricola anch’essa - alla procedura della liquidazione giudiziale solo perché trattasi di imprenditore “non piccolo” [...] La Cooperativa a mutualità prevalente, costituita tra i pescatori di Orbetello, è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2545 terdecies cod. civ. Il Tribunale stesso lo ha accertato richiamando - alla pagina 15 della motivazione – l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ad opera del Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy. La soggezione alla liquidazione coatta giustifica il ricorso al concordato preventivo. Tuttavia, la proposta di concordato non rinnega la natura agricola della impresa”.*

Il motivo è infondato.

La circostanza che la controlli al 99% una impresa della quale il Tribunale ha riconosciuto la natura agricola rigettando la domanda di liquidazione giudiziale del Pubblico Ministero non ha di per sé rilievo in ordine alla natura della società controllante.

Il Tribunale ha correttamente evidenziato che la domanda di concordato “presuppone la natura commerciale dell’impresa e gli stessi requisiti dimensionali previsti per l’imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale” (vedi art. 84 CCII : “L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato”).

La qualifica di impresa commerciale della è del resto pacificamente enunziata nelle domande presentate dalla stessa parte.

Nella domanda ex art. 44 CCII depositata il 26 ottobre 2023 si legge: “nessun dubbio sussiste circa la natura commerciale dell’impresa, come chiaramente si evince dal suo oggetto sociale (cfr visura camerale in atti). Essa in particolare, oltre ai servizi di pesca svolta con i propri soci/lavoratori a titolo di prestazione di servizi erogati alla società – nella quale detiene una partecipazione del 99% - svolge attività ristorativa presso il centro di degustazione dei prodotti ittici incentrato sulla trasformazione e somministrazione di prodotti ittici della laguna di Orbetello”.

Anche nella successiva proposta e piano depositati il 29 gennaio 2024 si legge:

“in termini riepilogativi, l’attività della società cooperativa all’attualità è articolabile in due rami:

1. L’attività di servizi erogati alla società partecipata

[...] . ]Tale segmento consiste prevalentemente nella fornitura alla “ della manodopera (prevalentemente pescatori soci della cooperativa) [...] La controllata, pertanto, svolge la predetta attività avvalendosi del personale e di altre risorse strumentali messe a disposizione dalla .

2. Attività turistica-ricreativa e ristorativa prevalentemente rappresentata dal ristorante/centro di degustazione “ ” incentrato sulla trasformazione e somministrazione dei prodotti ittici tipici. Nell’ambito di tali attività rientrano altre marginali, sopra indicate, quali la pesca sportiva, l’organizzazione di gite in battello, la vendita dei prodotti tipici, ecc.”

Entrambi i “rami” (prestazione di servizi; attività turistica-ricreativa e ristorativa) rientrano nell’ambito delle attività commerciali.

5. Il terzo motivo ha ad oggetto la domanda con riserva ex articolo 44 CCII ed il decreto del Tribunale del 23 dicembre 2023 di rigetto della richiesta di proroga del termine.

Il motivo è inammissibile.

Il CCII prevede che il decreto di revoca del termine inizialmente concesso sia “non soggetto a reclamo”; tale previsione deve ragionevolmente estendersi anche al decreto

di rigetto dell'istanza di proroga; in ogni caso il decreto del 23 dicembre 2023 non è stato impugnato nei termini e il deposito di una domanda di concordato ex art. 87 CCII, corredata di proposta e di piano comporta necessariamente rinuncia e assorbimento della precedente domanda con riserva di deposito della documentazione.

6. Il secondo motivo ha ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità ex art. 47 CCII della domanda di concordato in continuità depositata il 29 gennaio 2024.

6.1. In sintesi parte reclamante deduce:

*“Primo paragrafo. Ricorso abusivo. Il Tribunale non può rifiutare di esaminare la domanda invocando la categoria dell’abuso. [...] Certamente la condotta della non ha violato l’articolo 4 CCII. ha tempestivamente riferito al Tribunale ed al Commissario, depositando complete e documentate relazioni mensili, rendendo conto, passo dopo passo, della progressione del lavoro, interloquendo tutti i giorni con il Commissario giudiziale, sempre rispondendo alle richieste di confronto di volta in volta sollecitate dal dott.*

*. Il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo non fu presentato in udienza – come avrebbe potuto essere ex articolo 40, decimo comma, CCII - bensì il giorno prima della udienza. [...] non possono essere addebitati alla cooperativa dei pescatori comportamenti abusivi né dilatori. [...]*

*Secondo paragrafo: piano industriale di . Il Tribunale trova intollerabile l’assenza del vero e proprio piano industriale – così alla pagina 22 di 32 – non surrogato neppure dall’avvenuto deposito – entro il 5 marzo 2021 – del bilancio 2023 di approvato in via definitiva dal consiglio di amministrazione già alla fine di febbraio 2024 (con molto anticipo sul termine legale di 120 giorni) sebbene accompagnato dalla certificazione del revisore, offerta in comunicazione prima della udienza del 21 marzo 2024. “ non aveva domandato il concordato preventivo e non doveva affatto depositare un vero e proprio piano industriale. [...] Il piano industriale vero e proprio che il Tribunale di Grosseto avrebbe dovuto prendere in considerazione era quello elaborato dalla [...] Certi, dunque, gli elementi rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto*

economico di [ ] esisteva la base di appoggio giustificata della attestazione sulla fattibilità del programma per la parte di esso che attende dai corrispettivi maturati verso [ ] la provvista concorrente a servizio della proposta di concordato. L'esercizio 2023 appena concluso, rendicontato e certificato<sup>2</sup>, aveva confermato la verità dei numeri rilevanti, registrando ricavi dalla produzione, generati dalla vendita del pesce e dai servizi accessori, pari a 3.6 milioni di euro [...]

Non ricorrendo un'ipotesi di "concordato di gruppo" nessuna disposizione di legge impone, a pena di inammissibilità, di accompagnare la proposta di concordato preventivo della cooperativa pescatori – già qualificata dalla esposizione del programma e del piano economico e finanziario condiviso dal professionista indipendente che ne fece oggetto di attestazione – con un ulteriore vero e proprio piano industriale riferito specificamente alla partecipata [ ]. Nondimeno, qualora il Tribunale di Grosseto avesse valutato necessario acquisire anche questo vero e proprio piano industriale (sebbene ulteriore e non previsto) avrebbe potuto e dovuto assegnare termine utile allo scopo, facendo applicazione dell'articolo 47, quarto comma, CCII

Il Tribunale di Grosseto non sembra aver intuito la situazione paradossale generata dal provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 avendo ordinato la riunione della procedura numero 73 – 2023 ( [ ] alla numero 68 – 2023 ( [ ] ). La difesa delle Società si era opposta alla riunione – opposizione raccolta nel verbale di udienza del 30 gennaio 2024 - insistendo affinché, per vincolo di priorità logica, fosse data risposta immediata alla domanda del pubblico ministero riferita alla società [ ]. Fosse stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di questa società non sarebbe residuo interesse al concordato preventivo della [ ] che ripone affidamento sulla forza di trazione esercitata dalla controllata. Nel caso contrario – liberata [ ] dalla soggezione alla domanda del pubblico ministero - sarebbe stata sciolta la riserva sulla "fattibilità giuridica" del piano concordatario della [ ], attuabile solo assumendo la controllata permanentemente in bonis. Sul presupposto che il vero e proprio piano industriale debba essere serio, non era esigibile pretendere da un professionista attestatore di certificare, ora per allora, lo scenario futuro di [ ] condizionato non dai

numeri del conto economico ma dal convincimento incognito che il Tribunale avrebbe maturato sul ricorso del pubblico ministero. È questa incertezza giuridica che l'attestatore Riccardo Vannucci segnalò quale elemento di criticità, sentendo il dovere di includere, nella assunzione premessa, la previa risoluzione della incertezza giuridica sul futuro di           portata dal ricorso del pubblico ministero. Del resto, è la stessa incertezza giuridica che il commissario dott. Roberto Pellegrini raccolse esprimendo parere "soprassessivo" sulla ammissibilità della proposta di concordato, avendo sospeso la prognosi nella incertezza giuridica che, ancora nel febbraio 2024, avvolgeva il futuro di           [...]

Il Tribunale potrà sempre dichiarare inammissibile la proposta di concordato valutata ammissibile "prima face" e per questo comunicata ai creditori e sottoposta al loro voto. Medesimo l'oggetto della valutazione – la ritualità e l'adeguatezza della proposta di concordato – diversa l'intensità della cognizione esercitata nella fase di avvio della procedura rispetto alla fase conclusiva della omologazione

Paragrafo terzo. Cram down fiscale. Il Tribunale di Grosseto anticipa nella fase della procedura disciplinata dall'articolo 47 CCII la valutazione sul "cram down" fiscale sebbene rimessa alla fase della omologazione, regolata dall'articolo 112 CCII [...] La classe III è composta da crediti fiscali e previdenziali e certamente individua la classe più importante raccogliendo la maggiore parte delle posizioni debitorie. Il voto dei creditori inclusi all'interno di questa classe omogenea potrà essere determinante ai fini della approvazione della proposta di concordato L'aspettativa della “

” è positiva dal momento che la proposta è accompagnata dalla valutazione sul valore di liquidazione che i professionisti indipendenti hanno attestato essere molto inferiore della offerta concordataria. Agenzia delle Entrate potrà determinarsi sulla espressione di voto in modo consapevole ed informato. È molto improbabile che voterà contro la proposta, apparendo evidente la convenienza della offerta. Rifiutare la migliore offerta non sembra determinazione priva di conseguenze riguardo l'impegno della responsabilità del funzionario preposto alla valutazione dell'interesse erariale. Il Tribunale presume il voto contrario del creditore erariale in ragione del dissenso già manifestato nell'ambito della procedura precedente attinta [...]

*l'argomento era precluso al Tribunale nella fase regolata dall'articolo 47 CCII essendo la questione necessariamente rimessa alla fase conclusiva, regolata dall'articolo 112 CC.II. La discussione sul "cram down" è subordinata alla manifestazione concreta del diritto di voto. Solo dopo il voto dei creditori il Tribunale dovrà valutare se le maggioranze di legge sono state raggiunte oppure no. Prima del voto riservato ai creditori la questione è generale ed estratta [...] Non al Tribunale ma ad Agenzia delle Entrate spetta il diritto di voto. Al Tribunale – eventualmente - potrà competere di sindacare, nel merito, quel voto qualora ricorressero le circostanze del caso individuate dall'articolo 88 CCII [...]*

*ove possa occorrere la difesa contesta l'interpretazione molto restrittiva anticipata dal Tribunale di Grosseto che comprime ogni possibile applicazione dell'articolo 88 cit. al concordato in continuità diretta"*

## **6.2.** Il motivo è fondato.

### **6.2.1.** La domanda di concordato preventivo è stata tempestivamente proposta.

Per evitare un utilizzo dilatorio delle domande di strumenti di regolazione della crisi alternative rispetto alla liquidazione giudiziale (e quindi la situazione prospettata dal Tribunale nel provvedimento reclamato: *"Se fosse possibile per il debitore proporre continuamente nuove domande, eventualmente previa rinuncia di quelle precedenti inammissibili, il sistema delineato dal CCI, con i connessi obblighi per le parti regolati dall'art.4 CCI, perderebbe di significato; si potrebbe, cioè, non arrivare mai ad una pronuncia sull'istanza di liquidazione giudiziale"*), il CCII, con disposizione innovativa rispetto alla precedente legge fallimentare, ha previsto termini preclusivi assai rigidi per le domande negoziali alternative alla liquidazione, che possono essere proposte unicamente entro la prima udienza, con inammissibilità di domande successive sino alla conclusione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale (vedi art. 40, comma 10 CCII : *"Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta [...] a pena di decadenza, entro la prima udienza [...]. Successivamente alla prima udienza, la*

*domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”).*

La domanda di concordato è stata proposta entro il termine di decadenza previsto dal codice (il 29 gennaio, giorno antecedente alla prima udienza), a distanza relativamente breve (circa tre mesi) dalla precedente domanda con riserva ex art. 44 CCII con termine scaduto e non prorogato dal Tribunale.

Trattandosi di società cooperativa svolgente anche attività commerciale è soggetta sia a liquidazione giudiziale che a liquidazione coatta amministrativa ex 2545 terdecies c.p.c. (in deroga alla regola generale dell’art. 295 CCII); in ogni caso ex 296 CCII *“le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo”*.

La domanda di concordato è stata tempestivamente proposta, né sono ravvisabili elementi di abuso dello strumento.

**6.2.2.** Il Tribunale ha svolto un sindacato preliminare eccedente quello consentito nella fase di valutazione preliminare di ammissibilità ex artt. 47 CCII (*“1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: ... b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*) e, comunque, non ha adeguatamente considerato anche la possibilità, prevista dall’art. 47 comma 4 CCII di assegnazione di un termine *“per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”*.

Il Tribunale è giunto ad una valutazione di inammissibilità valorizzando alcuni passaggi della attestazione del professionista indipendente Rag. Vannucci, ripresi nel parere del commissario giudiziale Dott. Pellegrini, relativi in particolare alla assenza di certificazione in ordine alla continuità della controllata ed alla mancanza di un vero e proprio piano economico – finanziario della medesima controllata.

Si tratta indubbiamente di elementi di criticità ma, come dedotto da parte reclamante:

a) la principale incertezza in ordine alla continuità della controllata era riferita alla istanza di liquidazione giudiziale presentata dal Pubblico Ministero (vedi parere del commissario: *“Il Rag. Riccardo Vannucci dichiara altresì che “risulta comunque pendente ed assorbente la criticità derivante dalla avanzata richiesta di liquidazione giudiziale da parte del Procuratore della Repubblica, per cui le dichiarazioni di attestazione espresse in calce alla presente perizia si devono intendere sub iudice alla mancata declaratoria di insolvenza della controllata da parte del Tribunale di Grosseto [...] in ogni caso, il parere dello scrivente Commissario dovrebbe essere condizionato all’esito della richiesta di liquidazione giudiziale della (essendo tale evento posto quale condizione delle attestazioni ex art. 84 - 87 – 88 CCI del Rag. Riccardo Vannucci)”*); il Tribunale ha ritenuto di riunire il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale della controllata a quello della domanda concordataria della controllante; il sopravvenuto rigetto della domanda di liquidazione della controllata con eliminazione della relativa incertezza, faceva venire meno il carattere “condizionato” dell’attestazione del professionista indipendente e del parere del commissario giudiziale e, in ogni caso, ben poteva giustificare l’assegnazione di un termine per le opportune integrazioni ex art. 47, comma 4;

b) la predisposizione di un vero e proprio piano industriale della controllante, pur assumendo un notevole rilievo, non era un requisito indispensabile ai fini della preliminare valutazione di ammissibilità (normativamente circoscritta, come esposto, alla ritualità della proposta ed alla non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali); il professionista indipendente aveva comunque dato atto di aver valutato i dati contabili della controllata (vedi relazione: *“Il sottoscritto, pur non avendo ricevuto dalla società il piano economico quinquennale su cui valutare l’entità dei flussi futuri attesi, ha potuto comunque prendere atto, in collaborazione con il revisore legale della della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società”*), con rilascio comunque di attestazioni positive (*“ATTESTA (ai sensi dell’art. 87, comma 3, CCII) la veridicità dei*

*dati aziendali e la fattibilità del piano e, trattandosi di piano in continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale [...] ATTESTA (ai sensi dell'art. 88 comma 2 CCII) anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore [...] ATTESTA (ai sensi dell'art. 84 comma 5 CCII) Che il piano di Concordato Preventivo, che la società ha deciso di depositare presso il Tribunale di Grosseto, vede la soddisfazione dei creditori con prelazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”); peraltro successivamente all’attestazione del professionista indipendente ed al parere del commissario giudiziale, era stato depositato in giudizio il bilancio della approvato dal consiglio di amministrazione e la relazione del revisore, bilancio sul quale il commissario non aveva avuto modo di pronunciarsi (vedi verbale di udienza del 21 marzo 2024: “L’avv. Amerini rileva che è stato approvato il bilancio del 2023 di bilancio che è stato certificato dal revisore come da relazione in atti depositata in data 20.3.2023, dalla quale si evince che la società ha superato le criticità precedentemente rilevate in ordine alla prospettiva di continuità della società [...] Il Commissario Giudiziale dott. Roberto Pellegrini si riporta al proprio parere rilevando di non aver potuto prendere visione della relazione del revisore di in quanto depositata solo in data di ieri”);*

c) lo stesso commissario giudiziale, pur dando atto della necessaria condizionalità rispetto all’esito della domanda di liquidazione giudiziale di dell’esistenza di alcune criticità, non aveva espresso un parere negativo ma meramente interlocutorio (vedi parere: “Fatto salvo quanto rilevato in ordine alle criticità sopra dette, si rileva che il piano espone analiticamente, le modalità con cui intende raggiungere gli obiettivi prefissati e la conservazione dei valori aziendali, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori, la sostenibilità economica dell’impresa, il ripristino patrimoniale dell’impresa ed il riequilibrio economico-patrimoniale-finanziario. Il piano prevede

*altresì accantonamenti prudenziali specifici (per passività tributarie potenziali) e generici (per eventuali sopravvenienze passive non prevedibili) ed un surplus di flussi di cassa (ancorché quantificati azzerando l'impatto degli accantonamenti prudenziali generici) che potenzialmente potrebbero coprire (secondo la cooperativa) l'85% circa delle prestazioni erogate dalla controllata*      *Ciò detto, si ritiene il piano conforme all'art. 87 CCI (fatto salvo quanto sopra rilevato in ordine alla data di riferimento per quanto disposto dal citato art. 87 CCI comma 1 lett. a) e c)) nonché corredato di tutta la documentazione ex art. 39 CCI prevista per tale procedura. Tuttavia, lo scrivente Commissario Giudiziale, per quanto di seguito esposto, ritiene di essere impossibilitato a completare il proprio parere in ordine ai requisiti analiticamente previsti dall'art. 47 c. I let. B ed art. 7 c. II con particolare riferimento alla sostenibilità economica dell'impresa e conservazione dei valori aziendali, quali requisiti di ammissione della proposta concordataria, nonché in generale alla sostenibilità del debito (riequilibrio stabile economico- finanziario) e alla adeguata remunerazione fattori produttivi (capitale e lavoro). Premesso che, in ogni caso, il parere dello scrivente Commissario dovrebbe essere condizionato all'esito della richiesta di liquidazione giudiziale della      ”).*

Tali elementi conducono a ritenere fondati i rilievi di parte reclamante circa la non corretta valutazione preliminare di inammissibilità da parte del Tribunale.

**6.2.3.** Nell'ambito della valutazione preliminare di ammissibilità non poteva poi farsi rientrare, la anticipata considerazione circa l'inammissibilità di un futuro cram down fiscale a seguito di un eventuale mancata adesione della Agenzia delle Entrate.

La valutazione in ordine alla possibilità o meno di applicare l'art. 88, comma 2 bis CCII deve infatti essere operata, come emerge chiaramente dalla piana lettura della disposizione, solo in sede di omologa ed all'esito della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (*"2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo*

*109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”).*

Ferma restando l'estraneità della valutazione dell'attuale art. 88 comma 2 bis CCII alla fase di delibazione preliminare di ammissibilità ex art. 47 (trattandosi piuttosto di elemento da esaminare in sede di omologa a seguito della futura mancata adesione dell'amministrazione finanziaria; mancata adesione peraltro non scontata, posto che quel creditore dovrà procedere a nuova determinazione anche all'esito dell'esame delle attestazioni e della documentazione prodotta con la proposta), in ogni caso può osservarsi che la questione relativa alla ammissibilità del “cram down” con riferimento al concordato in continuità è controversa nella giurisprudenza.

Nello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 giugno ed attualmente al parere delle commissioni parlamentari prima della definitiva emanazione, è espressamente “chiarito” che il cram down trova applicazione, a determinate condizioni, anche al concordato in continuità (vedi l'art. 88, comma quarto CCII come riformulato dallo schema di correttivo: “4. *Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dal primo periodo dell'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), seconda parte, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa*”, relazione illustrativa: “Le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato

*preventivo sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale [...] Rispetto a quest'ultimo si chiarisce che se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l'omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l'unica classe interessata consenziente. In altre parole si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per giungere alla ristrutturazione trasversale se non per giungere al requisito del voto favorevole della maggioranza delle classi (maggioranza che si può raggiungere anche non computando il voto sfavorevole o l'assenza di voto del creditore pubblico”).*

Peraltro le disposizioni del “correttivo”, secondo la disciplina transitoria prevista, sono destinate a trovare immediata applicazione anche alle procedure già pendenti (vedi art. 56 dello schema: “1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale... 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”).

Quindi ogni valutazione in ordine alla possibilità di una omologazione forzata anche a seguito di eventuale mancata adesione dell'amministrazione finanziaria dovrà essere svolta (non in fase di verifica preliminare di ammissibilità della domanda ma) all'esito della votazione, in sede di omologa, con applicazione della disciplina al tempo vigente, in ipotesi diversa da quella attuale.

In ogni caso in sede di omologa il Tribunale sarà comunque nuovamente chiamato ex 112 CCII a verificare “a) la regolarità della procedura; [...] c) l'ammissibilità della proposta; [...] g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

**7.1.** Il CCII non disciplina espressamente le conseguenze dell'accoglimento del reclamo ex art. 47 comma 5 CCII avverso il decreto di inammissibilità del concordato.

Trattandosi di riforma di un provvedimento con il quale si è determinato un arresto procedimentale preliminare, con sindacato della Corte necessariamente limitato alle ragioni addotte, la conseguenza non può che essere la restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso, ovvero nuova valutazione di ammissibilità in ipotesi con riferimento ad elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già oggetto della decisione impugnata, anche previa eventuale assegnazione di un termine, spettando comunque al Tribunale l'adozione dei provvedimenti ex art. 47 comma 2 CCII.

Una soluzione analoga è del resto prevista nello schema di decreto correttivo con riferimento ai reclami dinanzi al Tribunale collegiale avverso i preliminari decreti monocratici di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore (vedi art. 70, comma 1 e 78 comma 1, come modificati dallo schema di correttivo: *“In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”*; forse sarebbe stata opportuna una disposizione chiarificatrice anche con riferimento al reclamo ex art. 47 comma 5).

**7.2.** La revoca della dichiarazione di inammissibilità del concordato comporta, quale necessaria conseguenza, anche la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in applicazione del principio generale di priorità di trattazione delle domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale ex art. 7 CCII; la domanda del Pubblico Ministero potrà quindi essere trattata solo a seguito della nuova definizione di quella di concordato.

**7.3.** Nulla sulle spese di giudizio, essendo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale conseguente ad una revocata dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato e, in ogni caso, trattandosi di liquidazione giudiziale richiesta dal Pubblico Ministero, soggetto che, pur avendo attivato il procedimento *“non può comunque essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di*

soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli esercitati dalle parti, di natura meramente processuale, svolti per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico” (vedi Cass. Ordinanza n. 35513 del 19/11/2021, Rv. 663069 – 01; Cass. sentenza n. 19711 del 02/10/2015, Rv. 637428 – 01; Cass. Sez. 1, sentenza n. 20652 del 07/10/2011, Rv. 619846 – 01; Cass. sez. 1, sentenza n. 3824 del 17/02/2010, Rv. 612108).

7.4. Neppure può trovare applicazione, nella presente fattispecie, il disposto dell'art. 147 D.P.R. 115/2002 come riformulato dall'art. 366 CCII (*“La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”*), per i motivi già esposti: l'apertura della liquidazione è stata richiesta dal Pubblico Ministero e non da un “creditore”, è inoltre conseguente ad una riformata valutazione di inammissibilità della domanda di concordato.

Del resto, pur essendo la disposizione impostata su di una necessaria alternativa (imputabilità dell'apertura della liquidazione al creditore oppure al debitore), sin dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 marzo 1975 n. 46, è chiaro che sussistono varie fattispecie nelle quali tale alternativa non può operare, per l'assenza di responsabilità tanto del creditore istante che del debitore (liquidazione richiesta dal Pubblico Ministero, conseguente ad errata inammissibilità di domanda negoziale alternativa, revocata a seguito di nullità della notifica al debitore, etc), con possibilità di spese a carico dello Stato previa instaurazione di apposito giudizio (vedi, con riferimento alla legge fallimentare, per la possibilità di spese a carico dell'Erario previa instaurazione di un giudizio di cognizione: Cass. sez. 1 -, Ordinanza n. 27523 del 28/09/2023, Rv. 669140 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18541 del 26/10/2012, Rv. 624282 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10099 del 17/04/2008, Rv. 603254 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12411 del 25/05/2006, Rv. 589679 - 01 : *“in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, mentre la liquidazione del compenso dovuto al curatore spetta al tribunale già preposto alla procedura, il quale, ai sensi dell'art. 21 della legge fall., vi provvede con decreto non soggetto a reclamo, l'istanza con cui il curatore chiede porsi il predetto*

*compenso a carico dell'Erario non può essere proposta al medesimo giudice mediante l'instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso, ma, essendo stato indicato un soggetto controinteressato perché individuato come soggetto tenuto definitivamente al pagamento di tale compenso, dev'essere proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio”).*

**7.5.** L'art. 53 CCII detta una disciplina per gli effetti della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale che può comunque trovare applicazione, pur considerando le peculiarità della fattispecie (all'esito del passaggio in giudicato, in questo caso, non si ha un pieno ritorno in bonis del debitore, ma la pendenza di una domanda di concordato e di una domanda di liquidazione giudiziale da trattare nuovamente in ipotesi di esito negativo di quella concordataria).

Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spetteranno al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione); per il medesimo periodo devono disporsi gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

#### **P.Q.M.**

la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione

1) in accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto 12/2024 pubblicata il 9 maggio 2024 REVOCA la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata dalla

; REVOCA la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della medesima società;

2) dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso

3) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 30 giorni depositi al Tribunale di Grosseto una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore; avverte il debitore reclamante che per il medesimo periodo agli atti di straordinaria amministrazione si applica la disciplina dell'art. 53, commi 2 e 3 CCII;

4) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII, trasmissione della presente pronunzia al Tribunale di Grosseto.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2024

Il Consigliere relatore - estensore  
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente  
Dott. Anna Primavera